

1.02 Generalità



Splitting in caso di divorzio

Stato al 1° gennaio 2015



In breve

Per «splitting» si intende la divisione dei redditi conseguiti durante il matrimonio.

Per calcolare le rendite di vecchiaia o d'invalidità delle persone divorziate, i redditi percepiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio sono reciprocamente ripartiti per metà.

Per la divisione dei redditi si tiene conto solo degli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati presso l'AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell'anno del matrimonio e in quello del divorzio non sono divisi. Si effettua quindi uno splitting solo se il matrimonio è durato almeno un anno civile intero.

Esempi:

- Matrimonio nel dicembre 2006 – divorzio nel marzo 2018: vengono divisi i redditi conseguiti dal 2007 al 2017.
- Matrimonio nel febbraio 2006 – divorzio nel novembre 2007: il sistema dello splitting non viene applicato.

Questo opuscolo informativo è destinato alle persone divorziate che non hanno ancora diritto a una rendita. È irrilevante se il divorzio è stato pronunciato prima o dopo l'introduzione dello splitting (1° gennaio 1997).

1 Quando si effettua lo splitting?

I redditi sono divisi solo se:

- entrambi i coniugi ricevono una rendita di vecchiaia o d'invalidità;
- il matrimonio è sciolto in seguito a un divorzio o a una dichiarazione di nullità;
- uno dei coniugi muore e l'altro riceve già una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

2 Cosa bisogna fare dopo il divorzio?

Dopo il divorzio si può richiedere la divisione dei redditi presso una delle casse di compensazione cui si sono versati i contributi AVS. I numeri delle casse di compensazione presso cui è stato aperto, per una persona, un conto dei contributi AVS (conto individuale) possono essere ottenuti all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch o presso qualsiasi cassa di compensazione.

3 La richiesta di divisione dei redditi può essere inoltrata individualmente?

Sì. La richiesta di divisione dei redditi può essere inoltrata separatamente da ciascuno degli ex coniugi. Si consiglia però di inoltrarla insieme e, se possibile, immediatamente dopo il divorzio. In questo modo la procedura può essere eseguita rapidamente e in modo affidabile, contribuendo così ad evitare eventuali ritardi nel calcolo successivo delle rendite.

I moduli di richiesta sono disponibili presso le casse di compensazione e le loro agenzie o su Internet www.avs-ai.ch.

4 Cosa succede se non viene inoltrata nessuna richiesta di splitting?

Se non viene avviata la procedura per la divisione dei redditi, le casse di compensazione procedono automaticamente allo splitting, al più tardi al momento del calcolo della rendita.

5 Come si può verificare se lo splitting è stato effettuato?

Una volta conclusa la procedura, viene inviata una ricapitolazione dei conti. Questa fornisce una panoramica di tutti i redditi registrati sui conti individuali presso l'AVS/AI e verrà utilizzata per un calcolo successivo delle rendite.

Per ulteriori informazioni si veda il opuscolo informativo *1.05 – Spiegazioni relative alla ricapitolazione dei conti*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata;
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2017. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.02/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.